

Trib. Milano, Sez. IX, ordinanza 01/10/2013, Est. Dott. G. Buffone

- omissis -

Si può procedere allo scrutinio delle richieste istruttorie.

In via preliminare, deve trovare consenso la critica agitata nella memoria di replica della parte attrice (dep. 4 luglio 2013), quanto ai contenuti della memoria istruttoria di controparte (dep. 14 giugno 2013) giudicata «sovrabbondante».

In effetti, si deve rilevare come la parte convenuta abbia introdotto in lite atti di particolare ampiezza (in particolare, ex art. 183 comma VI c.p.c., secondo termine); atti che, rispetto alle precedenti difese ed al thema decidendum, non introducono elementi di particolare differenziazione o novità.

Orbene, è appena il caso di ricordare come la Suprema Corte abbia avuto modo di chiarire (Cass. Civ., sez. II, sentenza 4 luglio 2012, n. 11199 Pres. Rovelli, Rel. Giusti), che «la particolare ampiezza degli atti certamente non pone un problema formale di violazione di prescrizioni formali ma non giova alla chiarezza degli atti stessi e concorre ad allontanare l'obiettivo di un processo celere che esige da parte di tutti atti sintetici, redatti con stile asciutto e sobrio». Non è un caso che la più recente codificazione processuale italiana, il codice del processo amministrativo (v. decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, di attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo) abbia introdotto nel "processo" (art. 3) un Principio comune ad altre Codificazioni Europee: il "dovere di motivazione e sinteticità degli atti", sia del giudice che delle parti.

Alcune pronunce di giurisprudenza hanno inteso valutare i suddetti elementi attraverso la chiave valutativa di cui all'art. 116 c.p.c., ovvero ex art. 88 c.p.c. Altre pronunce, invece, hanno ricondotto il tema in esame al giudizio ex artt. 91, 92 c.p.c.; indirizzo che questo Ufficio reputa preferibile e dunque la questione viene rimessa alla fase decisoria.

- omissis -

PQM

- omissis -

FISSA

l'udienza in data 25 marzo 2014, ore 9.30 per la precisazione delle conclusioni visti gli artt. 72, 74 disp. att. cod. civ.,

INVITA

i difensori che non lo abbiamo già fatto, a provvedere, senza indugio, alla regolarizzazione del fascicolo di parte, dotandolo di apposito INDICE degli atti e dei documenti, ove mancante. Riserva ogni provvedimento di Legge in caso di inottemperanza.

Si comunichi.

Milano 1.10.2013

Dott. Giuseppe Buffone